



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“DONATELLO”



VIA MILLET, 21 - 00133 ROMA - ☎ 06/2056410
DISTRETTO 16 - AMBITO IV - CODICE FISCALE: 97712790589
CODICE MECCANOGRAFICO: **RMIC8E5004**
RMAA8E5011 SCUOLA DELL'INFANZIA - RMEE8E5016 SCUOLA PRIMARIA
RMMM8E5015 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (VIA GROTTI CELONI 20)
EMAIL: RMIC8E5004@ISTRUZIONE.IT - PEC: RMIC8E5004@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: WWW.ICDONATELLO.EDU.IT - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFJUVX



Circolare n. 202
Roma, 29 agosto 2023

A tutto il personale scolastico
Al D.S.G.A.
Al sito web

OGGETTO: FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI ex LEGGE 104/1992

Si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti di cui all'oggetto deve **rinnovare la domanda ogni anno scolastico**. Inoltre, alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS) e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

▪ **CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'A.S. PRECEDENTE COME DA PRASSI**

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre **autocertificazione sulla permanenza delle condizioni** di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/1992 relative all'a.s. precedente.

▪ **PRIMA ISTANZA**

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo.

Questa dirigenza, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l' a.s. in corso. Fino a tale momento, non potranno essere concessi i suddetti permessi.

▪ **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- **Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare**
 - che l'assistito **non** è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa";
 - quali altri familiari/conviventi o parenti/affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, aventi diritto e beneficiari dei permessi per lo stesso assistito, usufruiranno **alternativamente** dei permessi i sensi del nuovo comma 3 art. 33 della Legge 104/1992, come modificato dal Decreto legislativo n. 105/2022;
 - la convivenza o meno con l'assistito;
- **Certificazione anagrafica** attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;
- **Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica** attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.

▪ **CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI**

Si precisa inoltre che, ai sensi della circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "DONATELLO"



VIA MILLET, 21 - 00133 ROMA - ☎ 06/2056410
DISTRETTO 16 - AMBITO IV - CODICE FISCALE: 97712790589
CODICE MECCANOGRAFICO: **RMIC8E5004**
RMAA8E5011 SCUOLA DELL'INFANZIA - RMEE8E5016 SCUOLA PRIMARIA
RMMM8E5015 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (VIA GROTTI CELONI 20)
EMAIL: RMIC8E5004@ISTRUZIONE.IT - PEC: RMIC8E5004@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: WWW.ICDONATELLO.EDU.IT - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFJUVX



disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a **comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo** (entro il 30 del mese precedente) **con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con **congruo anticipo di almeno 5 giorni, salvo dimostrate e improcrastinabili situazioni di urgenza del soggetto disabile**. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi **"...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"**.

▪ CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall' articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una specifica domanda, al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale e di concordare l' articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Si ricorda che:

- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Non si nega, naturalmente, il diritto a queste agevolazioni ma, come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare *"l'esigenza di tutela dell'handicappato, al cui perseguimento devono partecipare anche lo Stato e tutti gli altri enti pubblici, non può essere fatta valere, alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi, allorché l'esercizio del diritto stesso venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perché tutto ciò, segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego, può tradursi in un danno per la collettività"* (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 898 del 2001).

Si rammenta, infine, che l'**uso improprio del permesso** per l'assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro (sentenza Corte di Cassazione dell'8 gennaio 2014, depositata in data 4 marzo 2014, n. 4984).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Biondi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa